

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Si segnala che i dati identificativi e di iscrizione dell'Intermediario qui di seguito indicati, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) (ovvero, ove occorra, l'elenco annesso al RUI per gli operatori in regime di prestazione di servizi/stabilimento) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

- a. *Cognome e nome* **ROSSETTO SEBASTIANO**;
- b. *Iscritto al RUI sez. A n.* **000481468** *data iscrizione* **21/06/2018**, *Ruolo* **AGENTE di VENEZIA ASSICURAZIONI DI ROSSETTO SEBASTIANO E C. SAS** *ISCRIZIONE RUI - A000604626 P.IVA - 00928220276*
- c. *Sede legale* **SESTIERE SAN MARCO 1014, 30124 VENEZIA**;
- d. *Tel.* **+39 041/5285810** *indirizzo e-mail:* ag2318@axa-agenzie.it ; *indirizzo PEC:* veneziasassicurazioni@pec.it ;
- e. *Sito internet:* www._____;
- f. *Autorità Competente alla vigilanza:* IVASS, 00187 Roma, Via del Quirinale n. 21;
- g. *(solo nell'ipotesi di intermediari iscritto nella sezione C) Il sottoscritto opera per conto della Società ... che si assume la piena responsabilità del suo operato.*

Sezione II – Informazioni sull'attività dell'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. Si segnala che i seguenti elenchi sono consultabili:
 - nei locali del distributore in Sestiere San Marco 1014, 30124 Venezia;
 - sul sito internet www._____;
 - 1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico [in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, in tale elenco sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale il Subagente collabora];
 - 2. elenco degli obblighi di comportamento cui gli Intermediari adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b. Nell'ipotesi di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza è facoltà del contraente richiedere la consegna/trasmisione della documentazione indicata *sub* a.1.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario dichiara:

- a. di detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'altra impresa di assicurazione (indicare nome e dati);
 di NON detenere alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'altra impresa di assicurazione.
- b. che un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione [la cui denominazione sociale è ...] è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;
 che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. [solo per gli iscritti alle Sezioni A, B ed E del RUI] Si comunica che l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente denominata ..., a mezzo ... ai seguenti recapiti ..., anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'Impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
- d. [in relazione ai casi in cui l'intermediazione è svolta da soggetti iscritti alla Sezione B del RUI] Gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (<https://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-i-mediatori-di-assicurazione-e-riassicurazione-fondo-brokers/> - CONSAP Via Yser, 14 – 00198 Roma, tel. 06.85796.463/534), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP da rendere prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o di ciascun contratto assicurativo

nome e cognome dell'intermediario **Sebastiano Rossetto**, n. iscrizione RUI A **000481468**

ovvero denominazione dell'impresa distributrice **VENEZIA ASSICURAZIONI DI ROSSETTO SEBASTIANO E C. SAS**, n. iscrizione all'albo delle imprese **A000604626**

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

L'Intermediario dichiara:

- a. di agire su incarico del Cliente;
 di agire in nome e per conto dell'/e Impresa/e di assicurazioni denominata/e AXA Assicurazioni S.p.A.;
- b. il contratto viene distribuito in collaborazione con gli Intermediari di seguito indicati, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: *[identità ..., iscritto al RUI sez. ... n. ... Si precisa che tale collaborazione orizzontale viene svolta non viene svolta in via reciproca, sicché l'Intermediario ... assume il ruolo di Emittente della polizza, poiché titolare del relativo mandato da parte dell'Impresa, mentre l'Intermediazione ... assume il ruolo di Intermediario Proponente]*;
- c. [per gli iscritti nella Sezione E del RUI] l'attività di distribuzione viene svolta per l'Intermediario *[cognome e nome/denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al RUI, anche a titolo accessorio]* – [nel caso tale E sia il collaboratore dell'Intermediario proponente nell'ambito di una collaborazione orizzontale, indicare anche gli estremi dell'Intermediario Emittente]

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'Intermediario dichiara:

- a. di fornire una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private;
 di fornire una raccomandazione personalizzata.
- b. che la consulenza fornita ha ad oggetto le seguenti attività, caratteristiche e contenuti ... *[descrizione della consulenza]*;
- c. di fornire una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del D.Lgs. 209/2005 ("Codice"), in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- d. che la distribuzione avviene esclusivamente per conto dell'/e Impresa/e di assicurazioni denominata/e ...;
- e. che la distribuzione avviene in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- f. al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice, che ... *[ove vi fosse qualcosa in particolare da segnalare]*

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

- a. Sulla natura del compenso trattasi di onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra;

- b. [nel caso di onorario corrisposto direttamente dal Cliente] l'importo del compenso ammonta ad € il metodo per calcolare l'importo del compenso è il seguente [indicare il metodo di calcolo dell'onorario imputato al Cliente];
- c. [nel caso di polizze r.c. auto] la misura della provvigione percepita ammonta ad € [tale deve essere espressa in valore assoluto o in valore percentuale rispetto al premio globale];
- d. [nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI] si dà atto che l'informativa di cui alle lettere a), b) e c) , è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli Intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

L'Intermediario dichiara:

- a. che i premi pagati dal contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
 d'aver stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750;
- b. che sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
- c. [per gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI, qualora non siano autorizzati all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa] che il pagamento dei premi all'Intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice.

ALLEGATO 4 ter

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

nome e cognome dell'intermediario **Sebastiano Rossetto**, n. iscrizione **RUI A 000481468**

ovvero denominazione dell'impresa distributrice **VENEZIA ASSICURAZIONI DI ROSSETTO SEBASTIANO E C. SAS**, n. iscrizione all'albo delle imprese **A000604626**

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L'intermediario deve rispettare i seguenti obblighi:

- a. obbligo di consegna al Contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimenti assicurativi

L'intermediario deve rispettare i seguenti obblighi:

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste

- pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-*sexies*, commi 1 e 2, del Codice.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la presente informativa.

Data _____ Firma _____

TIMBRO e FIRMA INTERMEDIARIO

VENEZIA ASSICURAZIONI
di Rossetto Sebastiano e C. S.a.s.
AGENZIA GENERALE
San Marco, 1044 / 38124 Venezia
C.F. e P. 00928220276